



PARLAMENTO EUROPEO

2012 - 2013

TESTI APPROVATI

nella seduta di

martedì

11 settembre 2012



P7_TA-PROV(2012)09-11

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 490.768

IT

Unita nella diversità

IT

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2012)0312

Identificazione elettronica dei bovini *I**

(A7-0199/2012 - Relatore: Sophie Auconie)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 settembre 2012, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD)) 1

P7_TA-PROV(2012)0316

Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori*I**

(A7-0203/2012 - Relatore: Herbert Dorfmann)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD)) 20

P7_TA-PROV(2012)0312

Identificazione elettronica dei bovini ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'11 settembre 2012, sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n.
1760/2000 per quanto riguarda
l'identificazione elettronica dei bovini e
***che sopprime le disposizioni relative
all'etichettatura facoltativa*** delle carni
bovine

Emendamento

Proposta modificata di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (CE) n.
1760/2000 per quanto riguarda
l'identificazione elettronica dei bovini e
l'etichettatura delle carni bovine

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare ***ed è*** una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica.

Emendamento

(4) La tracciabilità delle carni bovine fino all'origine attraverso l'identificazione e la registrazione costituisce un presupposto essenziale per l'etichettatura sull'origine lungo tutta la catena alimentare. ***Le misure in oggetto costituiscono*** una garanzia di protezione dei consumatori e per la salute pubblica ***e promuovono la fiducia dei consumatori.***

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0199/2012).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema.

Emendamento

(6) L'uso di sistemi di identificazione elettronica dovrebbe permettere di snellire i processi di tracciabilità grazie all'automazione e alla maggiore precisione della lettura e dell'iscrizione nel registro dell'azienda. Ciò consentirebbe inoltre la segnalazione automatica dei movimenti degli animali alla base di dati informatizzata, migliorando in questo modo la rapidità, l'affidabilità e la precisione del sistema. ***Ciò migliorerebbe la gestione dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per capo di bestiame grazie a migliori controlli e alla riduzione del rischio di errori di pagamento.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni. Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le apparecchiature.

Emendamento

(7) I sistemi di identificazione elettronica basati sull'identificazione a radiofrequenza sono notevolmente migliorati negli ultimi dieci anni, ***benché sia tuttora necessario applicare le norme ISO (International Organisation for Standardisation) e questi sistemi debbano essere testati per i bovini.*** Questa tecnologia permette una lettura più rapida e precisa dei codici di identificazione dei singoli animali e la loro introduzione diretta nei sistemi di elaborazione dati, il che consente una diminuzione dei tempi necessari per rintracciare gli animali o gli alimenti potenzialmente infetti, ***migliorando le basi di dati e rafforzando la capacità di reagire rapidamente in caso di epidemie,*** riducendo i costi della manodopera, ma aumentando nel contempo i costi per le

apparecchiature. *Se l'identificazione elettronica è errata, il malfunzionamento tecnico non deve comportare l'imposizione di sanzioni pecuniarie agli agricoltori.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione.

Emendamento

(9) Alla luce dei progressi tecnologici in materia di identificazione elettronica, vari Stati membri hanno deciso di avviare, su base volontaria, l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. Tali iniziative rischiano di far sì che sistemi diversi vengano messi a punto nei singoli Stati membri o dalle parti interessate. Un'evoluzione del genere impedirebbe una successiva armonizzazione delle norme tecniche all'interno dell'Unione. ***Occorre garantire che i sistemi introdotti negli Stati membri siano interoperabili e coerenti con le norme ISO.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo ***per l'introduzione dell'EID. Nel quadro di tale regime opterebbero per l'identificazione elettronica i detentori che possono trarne vantaggi economici immediati.***

Emendamento

(16) Rendere l'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione potrebbe avere ripercussioni negative sul piano economico per alcuni operatori. ***Inoltre, esistono problemi di ordine pratico che continuano a ostacolare il corretto funzionamento dell'identificazione elettronica, specialmente per quanto riguarda la precisione della tecnologia. L'esperienza quanto all'attuazione dell'identificazione elettronica obbligatoria dei piccoli ruminanti dimostra che, a causa della tecnologia carente e delle difficoltà di ordine pratico, è spesso impossibile raggiungere il 100%***

di accuratezza. È quindi opportuno stabilire un regime facoltativo **che permetta solo ai** detentori che possono trarne vantaggi economici **rapidi di optare per l'identificazione elettronica.**

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, lo ritengano *appropriato*.

Emendamento

(17) Gli Stati membri hanno sistemi di allevamento, pratiche agricole e organizzazioni di settore assai differenti. È opportuno quindi consentire agli Stati membri di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria nei loro rispettivi territori solo qualora, dopo aver preso in considerazione tutti questi fattori, **compreso un eventuale impatto negativo sui piccoli produttori, e previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine,** lo ritengano *opportuno*.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Gli animali che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione che si applicano agli animali nati nell'Unione.

Emendamento

(18) Gli animali **e la carne** che entrano nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione **e tracciabilità** che si applicano agli animali nati nell'Unione.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a

Emendamento

(19) A norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'autorità competente è tenuta a

rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri **garantiscono** in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione.

rilasciare un passaporto per ciascun animale che deve essere identificato conformemente a detto regolamento. Ciò comporta un notevole onere amministrativo per gli Stati membri. Le basi di dati informatizzate istituite dagli Stati membri **dovrebbero garantire** in misura sufficiente la tracciabilità dei movimenti dei bovini all'interno dei loro rispettivi territori. È opportuno pertanto che vengano rilasciati passaporti solo per gli animali destinati agli scambi intra-Unione. Quando lo scambio di dati tra le basi di dati informatizzate nazionali sarà operativo, occorre che l'obbligo di rilasciare tali passaporti cessi di applicarsi agli animali destinati agli scambi intra-Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Attualmente, non esiste alcuna legislazione specifica sulla clonazione. Tuttavia, alcuni sondaggi di opinione indicano che si tratta di una questione di grande interesse per i cittadini europei. È pertanto opportuno garantire che la carne bovina proveniente da animali clonati o dalla relativa progenie sia etichettata come tale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. ***L'onere amministrativo e i costi***

(20) Il titolo II, sezione II, del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce norme per un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine che prevede l'approvazione di disciplinari di etichettatura da parte dell'autorità competente dello Stato membro. ***In vista dell'evoluzione del***

sostenuti dagli Stati membri e dagli operatori economici per applicare tale sistema non sono proporzionati ai benefici offerti dal sistema stesso. È quindi opportuno sopprimere tale sezione.

settore delle carni bovine verificatasi dopo l'adozione di detto regolamento, è necessaria una revisione del sistema di etichettatura delle carni bovine. Poiché il sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine non è né efficace né utile, dovrebbe essere soppresso senza pregiudicare il diritto degli operatori di informare i consumatori attraverso l'etichettatura facoltativa. Di conseguenza, come per tutti gli altri tipi di carne, le informazioni che vanno al di là dell'etichettatura obbligatoria, vale a dire, nel caso specifico, quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del regolamento (CE) n. 1760/2000, e sono estremamente importanti per i consumatori e gli agricoltori, ad esempio le informazioni relative alla razza, all'alimentazione e all'allevamento, dovranno rispettare l'attuale legislazione orizzontale, compreso il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori¹. Inoltre, la soppressione è compensata dalla definizione, nel presente regolamento, di norme generali che garantiscano la protezione dei consumatori.

¹ *GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.*

Emendamenti 14 e 45

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei

Emendamento

(22) Per garantire l'applicazione delle norme necessarie al corretto funzionamento dell'identificazione, della registrazione e della tracciabilità dei bovini e delle carni bovine, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda i requisiti relativi ai mezzi alternativi di identificazione dei

bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini destinati a pascolare durante l'estate in diverse zone di montagna, le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le ***indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette, le disposizioni di etichettatura connesse alla semplificazione dell'indicazione dell'origine***, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

bovini, le circostanze speciali in cui gli Stati membri possono prorogare i termini massimi per l'applicazione dei mezzi di identificazione, i dati che devono essere scambiati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, il termine massimo per determinati obblighi di informazione, i requisiti relativi ai mezzi di identificazione, le informazioni da inserire nei passaporti e nei singoli registri tenuti da ciascuna azienda, il livello minimo dei controlli ufficiali, l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini ***nei diversi tipi di transumanza stagionale***, le norme per l'etichettatura di determinati prodotti che devono essere equivalenti alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1760/2000, le definizioni di carni bovine macinate, rifilature di carni bovine o carni bovine sezionate, le dimensioni massime e la composizione di certi gruppi di animali, le procedure di approvazione relative alle condizioni di etichettatura per gli imballaggi di carni sezionate e le sanzioni amministrative che devono essere applicate dagli Stati membri nei casi di mancata osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento

(23) Onde garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativamente alla registrazione delle aziende che utilizzano mezzi alternativi di identificazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità dello scambio di dati fra le basi di dati informatizzate degli Stati membri, ***alla dichiarazione che il sistema di scambio di dati tra Stati membri è pienamente operativo***, al formato e alla concezione dei mezzi di identificazione, alle procedure e alle norme tecniche per l'applicazione dell'EID, al formato dei passaporti e del registro che ogni azienda deve tenere, alle norme riguardanti le procedure di applicazione delle sanzioni imposte dagli Stati membri ai detentori a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, agli interventi correttivi che devono essere realizzati dagli Stati membri per garantire una corretta osservanza del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora ciò sia giustificato da ispezioni in loco, ***nonché alle regole necessarie ai fini di una corretta osservanza delle disposizioni riguardanti in particolare i controlli, le sanzioni amministrative e i termini massimi differenziati previsti dal presente regolamento***, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) È opportuno monitorare l'attuazione del presente regolamento. Di conseguenza, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione. Se detta relazione conclude che l'identificazione elettronica deve diventare obbligatoria, dovrà essere accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta legislativa che elimini i rischi di distorsione della concorrenza nel mercato unico.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) all'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:
" "animale clonato": un animale generato attraverso un metodo di riproduzione asessuata e artificiale finalizzato all'ottenimento di una copia geneticamente identica, o quasi identica, di un determinato animale,";

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1760/2000
Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter) all'articolo 2 è aggiunta la definizione seguente:

" "progenie di animali clonati": animali generati mediante riproduzione sessuata e aventi almeno un animale clonato tra gli ascendenti diretti,";

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente.

Emendamento

1. Tutti gli animali di un'azienda sono identificati mediante almeno due mezzi di identificazione individuali autorizzati conformemente all'articolo 10 e all'articolo 10 bis e approvati dall'autorità competente. ***La Commissione garantisce che i mezzi di identificazione utilizzati nell'Unione siano interoperabili e coerenti con le norme ISO.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente.

Emendamento

I mezzi di identificazione sono assegnati all'azienda, distribuiti ed applicati agli animali secondo modalità definite dall'autorità competente. ***La presente disposizione non si applica agli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e non destinati al commercio nell'ambito dell'Unione europea.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato.

Emendamento

Tutti i mezzi di identificazione applicati a un singolo animale recano lo stesso e unico codice di identificazione che consente di identificare l'animale individualmente, nonché l'azienda in cui è nato. ***A titolo di deroga, nei casi in cui non è possibile che i due mezzi di identificazione individuali rechino lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, purché sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato.***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali.

Emendamento

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni nazionali. ***La Commissione comunica a sua volta agli altri Stati membri, in una lingua da essi facilmente comprensibile, un sunto delle disposizioni nazionali applicabili in caso di trasferimento di animali in Stati membri che hanno optato per l'identificazione elettronica obbligatoria e le rende pubbliche.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione.

Emendamento

b) 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione, ***per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione.

Emendamento

Nessun animale può lasciare l'azienda in cui è nato prima che siano stati applicati i due mezzi di identificazione, ***salvo casi di forza maggiore.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma non si applica agli animali nati anteriormente al 1° gennaio 1998 e non destinati al commercio all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 ter – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Emendamento

Tale termine non supera i 20 giorni a decorrere dai controlli veterinari di cui al paragrafo 1. ***A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo***

mezzo di identificazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Emendamento

Il termine massimo di cui alla lettera b) non supera i 20 giorni dalla data di arrivo degli animali nell'azienda di destinazione. ***A titolo di deroga, per motivi connessi allo sviluppo fisiologico degli animali, tale termine può essere prolungato fino a 60 giorni per il secondo mezzo di identificazione.*** I mezzi di identificazione sono comunque applicati agli animali prima che questi lascino l'azienda di destinazione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 quater – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, nei casi in cui non è possibile applicare all'animale un identificatore elettronico con lo stesso e unico codice di identificazione, l'autorità competente può, sotto la sua supervisione, consentire che il secondo mezzo di identificazione rechi un codice diverso, purché sia assicurata la piena tracciabilità e sia possibile l'identificazione individuale dell'animale, compresa l'azienda in cui è nato.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 4 quinquies

Testo della Commissione

Nessun mezzo di identificazione **può essere** rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale."

Emendamento

Nessun mezzo di identificazione è **modificato**, rimosso o sostituito senza l'autorizzazione e il controllo dell'autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora la **modifica, la** rimozione o la sostituzione non comprometta la tracciabilità dell'animale."

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati.

Emendamento

"Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra le loro rispettive basi di dati informatizzate a decorrere dalla data in cui la Commissione riconosca la piena operatività del sistema di scambio di dati. ***A tutela degli interessi dell'azienda, lo scambio avviene in maniera tale da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque tipo di abuso.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) nel caso di animali esportati in paesi terzi, l'ultimo detentore rinvia il passaporto all'autorità competente nel luogo di esportazione.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro **ventiquattro** ore dal verificarsi dell'evento."

Emendamento

b) inserisca informazioni aggiornate direttamente nella base di dati informatizzata entro **settantadue** ore dal verificarsi dell'evento."

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 9 bis

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione."

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i responsabili dell'identificazione e della registrazione degli animali ricevano istruzioni e orientamenti in merito alle disposizioni pertinenti del presente regolamento e di tutti gli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in base agli articoli 10 e 10 bis e che siano organizzati adeguati corsi di formazione. ***Le informazioni sono comunicate senza costi per il destinatario a ogni modifica delle disposizioni pertinenti e quando risulti necessario. Gli Stati membri si scambiano le migliori pratiche al fine di garantire la qualità della formazione e la condivisione delle informazioni a livello di Unione.***"

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 10 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini ***destinati a pascolare***

Emendamento

e) l'identificazione e la registrazione dei movimenti dei bovini durante ***i diversi tipi***

durante *l'estate in diverse zone di montagna.*"

di transumanza stagionale.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) é aggiunto il paragrafo seguente:

*"5 bis. A decorrere dal *, gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle rispettive etichette l'eventuale provenienza delle carni bovine da animali clonati o dalla relativa progenie.*

** GU: inserire la data: sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.";*

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Titolo II – Sezione II

Testo della Commissione

Emendamento

14) *Gli* articoli 16, 17 e 18 sono soppressi.

14) *A decorrere dal 1° gennaio 2014 il titolo del Titolo II, Sezione II è sostituito da "Etichettatura facoltativa", gli articoli 16, 17 e 18 sono soppressi e l'articolo 15 bis in appresso è inserito nel Titolo II, Sezione II:*

"Articolo 15 bis

Disposizioni generali

Le indicazioni diverse da quelle previste alla sezione I del presente titolo aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano la carne bovina devono essere oggettive,

verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori.

Inoltre, l'etichettatura facoltativa delle carni bovine deve rispettare l'attuale legislazione orizzontale in materia, compreso il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L'autorità competente verifica la veridicità delle diciture facoltative. In caso di mancato rispetto di tali obblighi da parte degli operatori e delle organizzazioni che commercializzano carni bovine, si applicano le sanzioni stabilite a norma dell'articolo 22, paragrafo 4 bis."

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 19 – lettera b

Testo della Commissione

(b) *le* indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette;

Emendamento

(b) **la definizione delle** indicazioni specifiche che possono figurare sulle etichette **e i requisiti applicabili alle stesse;**

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

"La Commissione fissa, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui al secondo comma. **Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura**

Emendamento

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 22 ter, che fissano le norme necessarie, comprese le misure transitorie che occorrono per la loro introduzione, riguardanti le procedure per l'applicazione

d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2."

delle sanzioni di cui al secondo comma."

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 22 ter

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. **La delega di potere di** cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 **e** all'articolo 22, paragrafo 4 bis è conferita alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato** a decorrere dal*

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19 **e all'**articolo 22, paragrafo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. **Il potere di adottare atti delegati di** cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, **all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma,** e all'articolo 22, paragrafo 4 bis, è conferita alla Commissione per un periodo di **cinque anni** a decorrere dal*

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 4 bis, paragrafo 2, agli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, **all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma,** e all'articolo 22, paragrafo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, degli articoli 5, 7, 10, 14 e 19, **dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, o dell'articolo 22, paragrafo 4 bis,** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato

cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

[*data di entrata in vigore del presente regolamento o qualsiasi altra data fissata dal legislatore].

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1760/2000

Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

* *GU: inserire la data* di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

19 bis) é inserito l'articolo seguente:

"Articolo 23 bis

Relazione e sviluppi legislativi

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'attuazione del presente regolamento e alla fattibilità tecnica ed economica dell'introduzione dell'identificazione elettronica obbligatoria in tutta l'Unione. Se la relazione conclude che l'identificazione elettronica deve diventare obbligatoria, è accompagnata, se del caso, da un'opportuna proposta legislativa."

P7_TA-PROV(2012)0316

Regime di pagamento unico e sostegno ai viticoltori*I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0631),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0338/2011),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 42, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 luglio 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0203/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag.174.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di pagamento unico e il sostegno a favore dei viticoltori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare *l'articolo 42, paragrafo 1, e l'articolo 43, paragrafo 2,*

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ OJ C 191 del 29.6.2012, pag. 116.

² GU C 225 del 27.7.2012, pag. 174.

³ Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)¹ prevede la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto disaccoppiato ai viticoltori nell'ambito del regime di pagamento unico. Diversi Stati membri si sono avvalsi di tale misura specifica di sostegno ■ .
- (2) Tuttavia, il fatto che gli Stati membri possano modificare *i trasferimenti dai* programmi di sostegno *al regime di pagamento unico* una volta all'anno ■ , e il fatto che i programmi di sostegno abbiano una durata di cinque anni, mentre i diritti all'aiuto che *danno origine a pagamenti diretti* sono concessi per un periodo di tempo indeterminato, ha generato oneri amministrativi e di bilancio ■ .

¹ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

- (3) Al fine di semplificare la gestione di tale misura specifica di sostegno *e di assicurare la sua coerenza con gli obiettivi delle regole dei regimi di sostegno diretto per gli agricoltori, è opportuno convertire tale misura nella possibilità per gli Stati membri di diminuire definitivamente i fondi assegnati ai programmi di sostegno al settore vinicolo, aumentando in tal modo i massimali nazionali dei pagamenti diretti.*
- (4) *È opportuno consentire agli Stati membri di continuare a fornire il sostegno di cui all'articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il 2014.*
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

■ Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è *così modificato*:

1) *all'articolo 103 quindicesimo è inserito il paragrafo seguente:*

"Ibis. Entro il 1° agosto 2013, gli Stati membri possono decidere di ridurre, a decorrere dal 2015, l'importo disponibile per i programmi di sostegno di cui all'allegato X ter, al fine di aumentare i massimali nazionali a loro disposizione per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009.

L'importo derivante dalla riduzione di cui al primo comma permane definitivamente nei massimali nazionali per i pagamenti diretti di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 e non è più disponibile per le misure elencate negli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies."

2) *l'articolo 103 sexdecies* è sostituito dal seguente:

"Articolo 103 sexdecies

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

1. Entro il 1° dicembre 2012 gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno ai viticoltori *per il* 2014 assegnando loro diritti all'aiuto ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Se l'importo del sostegno di cui al primo comma è superiore all'importo del sostegno che era stato fissato nel 2013, gli Stati membri interessati utilizzano la differenza per assegnare *ai viticoltori* diritti all'aiuto ■ ai sensi del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 conformemente alla sezione C dell'allegato IX di tale regolamento.

2. Gli Stati membri che intendano concedere il sostegno di cui al paragrafo 1 provvedono a tale sostegno nei loro programmi di sostegno conformemente all'articolo 103 duodecies, paragrafo 3.

3. *Il sostegno per il 2014* di cui al paragrafo 1:

- a) ■ rimane nell'ambito del regime di pagamento unico e cessa di essere disponibile a norma dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 3, per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies;
- b) riduce proporzionalmente l'importo delle risorse disponibili per le misure elencate agli articoli da 103 septdecies a 103 sexvicies nei programmi di sostegno.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente